

**CONVENZIONE TRA PARCO DELL'ADAMELLO-COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA E
SERVIZIO GLACIOLOGICO LOMBARDO ODV PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
SCIENTIFICO E DIVULGAZIONE AMBIENTALE SUI GHIACCIAI DEL PARCO DELL'ADAMELLO
NELL'ANNO 2026**

TRA

la Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello, con sede in Breno (BS) Piazza Tassara, 3 - C.F. 01766100984, nella persona del Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente, Guido Pietro Calvi, in forza del Decreto presidenziale n° 01/2026 in data 12/01/2026, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Ente

E

L'Associazione Servizio Glaciologico Lombardo (SGL), Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) con Repertorio n. 37984 del 05/07/2022 della Provincia di Lecco, con sede legale in La Valletta Brianza (LC) Via Statale 43, C.F. 02224290961 rappresentata dal Presidente Effettivo dell'Organo di Amministrazione e Legale Rappresentante Giovanni Prandi, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede dell'Associazione stessa

PREMESSO CHE

- Da diversi anni la Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello – anche in partenariato con altri enti e istituzioni – sta svolgendo indagini scientifiche e attività di educazione e divulgazione ambientale sui ghiacciai del Parco dell'Adamello, con particolare riferimento alle dinamiche di fusione e contrazione di massa glaciale connesse alla crisi climatica in atto;
- Per lo svolgimento sia di indagini sul campo (rilievi glaciologici, bilanci di massa, confronti fotografici, campionamenti) sia di eventi informativi (lezioni nelle scuole, corsi di formazione, uscite didattiche, serate divulgative) la Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello ha coinvolto con risultati proficui, nell'attuazione di vari progetti ("ADA270", "ClimADA" etc.), il Servizio Glaciologico Lombardo (SGL), Organizzazione di Volontariato-ODV scientifica no-profit riconosciuta dal CAI e membro del Comitato Glaciologico Italiano e della CIPRA Italia;
- il Servizio Glaciologico Lombardo (SGL), è una Organizzazione di Volontariato-ODV scientifica no-profit riconosciuta dal CAI e membro del Comitato Glaciologico Italiano e della CIPRA Italia. Scopi principali dell'ODV sono la ricerca e il monitoraggio in ambito glaciale alpino, la divulgazione al pubblico dei risultati scientifici raccolti, l'aggiornamento e la formazione degli operatori. SGL si pone come soggetto altamente qualificato, ben radicato sul territorio e provvisto di un'elevata capacità di coinvolgimento e motivazione anche presso le giovani generazioni;
- con Deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente n° 14 in data 29/01/2024 l'ente ha provveduto all'"Approvazione convenzione ex art. 56 d.lgs. 117/2017 con l'organizzazione di volontariato Servizio Glaciologico Lombardo per lo svolgimento di attività di monitoraggio scientifico e divulgazione ambientale sul ghiacciaio dell'Adamello nel biennio 2024-2025", conseguendo ottimi risultati di interesse pubblico;
- con Determinazione n° 88 in data 17/02/2026 è stato approvato, con il Servizio Glaciologico Lombardo, lo schema di convenzione la cui decorrenza va dalla stipula al 31/12/2026 elaborato sulla base degli indirizzi contenuti nell'art. 56 - comma 4 del D.Lgs. 117/2017 confermati con Decreto Ministeriale n.72/2021;

CONSIDERATO CHE

- il Servizio Glaciologico Lombardo è una organizzazione di volontariato costituita nella forma di Associazione non riconosciuta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con Repertorio n. 37984 del 05/07/2022 della Provincia di Lecco;
- il Decreto Legislativo n. 117/2017 e s.m.i. all'Art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne propone lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- l'art. 56 del suddetto decreto dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- l'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 include tra le attività di interesse generale anche (lett. e) "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi" nonché (lett. f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" nonché (lett. i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato...";
- l'Associazione si avvale per l'espletamento delle attività di volontari così come disposto dall'art. 17 del D.Lgs.117/2017 che prestano le loro attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità ... in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà" senza alcuna retribuzione, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate che possono essere rimborsate al volontario dall'organizzazione di appartenenza entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione sempre che la qualità di volontario risulti incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- sono previste forme di rimborso per i propri volontari soltanto per le spese effettivamente sostenute e documentate anche ricorrendo, nei limiti di cui al comma 4, art. 17 del Codice, mediante la presentazione di una autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000;
- in conformità con le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con Decreto Ministeriale n. 72 del 31/03/2021 la presente convenzione contiene la descrizione puntuale delle attività di informazione e divulgazione in materia di salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente in cui l'Associazione dovrà garantire la presenza dei volontari

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 1 - Oggetto

Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, la Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello intende affidare al Servizio Glaciologico Lombardo la realizzazione di indagini scientifiche e iniziative divulgative sui ghiacciai del Parco dell'Adamello (monitoraggi glaciologici, confronti fotografici, campionamenti finalizzati all'analisi della biodiversità, conferenze, incontri tecnici, lezioni in classe, uscite in ambiente con le scuole etc.). Le attività saranno prioritariamente volte ad acquisire dati scientifici e a

diffondere una maggiore consapevolezza, nell'opinione pubblica, verso le tematiche del riscaldamento globale e dei relativi effetti sul patrimonio glaciologico alpino.

Le azioni oggetto del presente accordo comporteranno anche una campagna informativa, con organizzazione di conferenze, lezioni a scuola, campi estivi e corsi rivolti, in particolare, alle comunità locali della Valle Camonica ma estese anche a visitatori e turisti.

ART. 2 — Obblighi a carico del Servizio Glaciologico lombardo

Il Servizio Glaciologico Lombardo (SGL) si impegna a realizzare le seguenti attività:

A. ATTIVITÀ SUL CAMPO

Saranno organizzate circa n. 10/15 uscite sul campo sui ghiacciai del Parco dell'Adamello per l'effettuazione di campionamenti biologici e inorganici, analisi del bilancio di massa mediante paline ablatometriche, rilievi foto-glaciologici.

B. EVENTI DIDATTICI E DIVULGATIVI

Saranno organizzati, tra conferenze informative e interventi nelle Scuole, circa n. 6 eventi rivolti alla cittadinanza. Gli argomenti da trattare verteranno sulla crisi climatica: il riscaldamento globale, il ruolo delle attività umane, la situazione attuale, gli scenari futuri, i fattori aggravanti, la fusione dei ghiacciai, l'innalzamento del livello dei mari, l'aumento dei fenomeni atmosferici estremi, la desertificazione, gli impatti sulla salute, le migrazioni dovute al clima, i danni economici, i ghiacciai del Parco dell'Adamello.

C. PREDISPOSIZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO

SGL collaborerà alla predisposizione di materiale di divulgazione glaciologica con dati e immagini dei ghiacciai del Parco dell'Adamello contenente comparazioni fotografiche, dati ed analisi storiche sui ghiacciai del settore e sulla crisi climatica in atto per utilizzi multipli (pannelli informativi, opuscoli divulgativi sulle attività glaciologiche e storiche/scientifiche, materiali multimediali (video time-lapse, animazioni glaciologiche) da utilizzare per scopi didattici (scuole) e divulgativi.

Se ritenuto necessario per un'efficace raccolta dei dati sul campo e per l'effettuazione dei corsi e degli eventi didattici e informativi, sono previsti il noleggio o l'acquisto, da parte di SGL, di attrezzature informatiche, tecniche e scientifiche funzionali allo svolgimento delle attività sopra elencate. Gli eventuali noleggi e acquisti di attrezzature andranno di volta in volta preventivamente condivisi, mediante scambio di e-mail da conservare in Atti, con la Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello e le relative spese verranno riconosciute come riportato nel successivo art. 8.

Art. 3 - Esecuzione delle attività

Il Servizio Glaciologico lombardo si impegna a:

- individuare e impiegare, nella realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, volontari che siano inseriti in apposito elenco, con indicazione della qualifica e delle attività e mansioni da svolgere. Ai volontari dovrà essere rilasciato apposito tesserino personale di riconoscimento, con la dizione "socio volontario Servizio Glaciologico lombardo" per un'immediata identificazione;
- impegnare nelle attività previste volontari con la necessaria formazione ed il possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie alla realizzazione delle attività che saranno assicurati, prima della sottoscrizione della convenzione, (ex art. 18 del D.lgs. 117/2017), contro infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando la Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello da ogni responsabilità correlata alle medesime. A tale riguardo, il Servizio Glaciologico si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio del progetto;

- assumersi la responsabilità nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi eventualmente derivanti dallo svolgimento delle attività, sollevando espressamente la Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione;
- curare la completa gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi delle attività affidate, documentando l'attività svolta con invio e messa a disposizione della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione: per ciascun evento, incontro o uscita dovrà essere compilata una "scheda/evento" contenente i dati relativi ai nominativi dei volontari SGL coinvolti, alla data, al luogo, alle finalità, al numero dei partecipanti all'evento; ogni "scheda/evento" dovrà essere corredata da almeno n. 1 immagine o video (fotografia, video registrazione, screenshot etc.) e dalla scansione di tutte le pezze giustificative delle spese sostenute per quello specifico evento/azione;
- conservare gli originali di tutta la documentazione probatoria attestante le spese sostenute dai volontari di SGL per le trasferte, il vitto, l'alloggio, i trasporti, le attrezzature, i materiali di consumo etc. nell'ambito dello svolgimento degli eventi/azioni elencati all'Art. 2 (ricevute, scontrini fiscali "parlanti", fatture, ecc.);
- segnalare alla Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello ogni problema sorto nell'espletamento dell'attività che sia di ostacolo al conseguimento degli obiettivi e collaborare alla rapida soluzione dei problemi segnalati.

Il Servizio Glaciologico Lombardo si impegna affinché le attività siano rese con efficienza e dovrà inoltre dare immediata comunicazione alla Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello di problematiche che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari.

La Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello si riserva di chiedere al Servizio Glaciologico Lombardo la sostituzione dei volontari ritenuti non idonei o inadatti, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti.

Il Servizio Glaciologico Lombardo invierà semestralmente alla Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello una relazione attestante tutte le attività svolte nel semestre, ciascuna corredata dalla propria scheda/evento e dalla scansione di tutti i giustificativi di spesa attribuibili al progetto.

ART. 4 - Durata

La Convenzione avrà durata decorrente dalla stipula e sino al 31/12/2026.

ART. 5 - Responsabile/coordinatore delle attività per il Servizio Glaciologico lombardo e impegni dei volontari

Il Presidente di SGL è il referente per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione e si interfacerà periodicamente con il responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale della Comunità Montana di Valle Camonica.

Il referente del Servizio Glaciologico lombardo vigila, sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e partecipa agli eventuali incontri di coordinamento e monitoraggio del progetto organizzati dalla Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello.

Le attività dovranno essere realizzate con apporto prevalente e determinante dei volontari. È fatto divieto di retribuire i volontari, se non a titolo di mero rimborso per le spese sostenute e documentate. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Il Servizio Glaciologico Lombardo dichiara espressamente, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che i volontari sono idonei al servizio prestato.

ART. 6 - Verifiche ed impegni a carico della Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello

La Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportune in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, allo svolgimento delle attività e all'effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi. A tal fine si ribadisce la necessità di conservare gli originali della documentazione giustificativa di spesa.

La Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello verifica i risultati del programma operativo per l'organizzazione e l'eventuale rilevazione di criticità e/o miglioramenti da proporre.

Il responsabile del servizio, insieme ai competenti altri uffici dell'ente, vigila sulla realizzazione delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse.

ART. 7 - Verifiche ed impegni ulteriori di entrambe le parti

La Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello ed il Servizio Glaciologico Lombardo si impegnano, ognuno per quanto di propria competenza, a fornire adeguata informazione - rispettivamente - ai dipendenti dell'ente e ai volontari di SGL coinvolti nelle attività relative ai seguenti aspetti per l'attuazione del D. Lgs. n. 81/2008:

1. rischi specifici esistenti nelle singole sedi
2. procedure da adottare in caso di emergenza, attestate attraverso verbale di cooperazione e coordinamento tra i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Datori di Lavoro, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81 / 2008.

Il Servizio Glaciologico Lombardo potrà utilizzare le immagini dei luoghi oggetto di realizzazione delle attività progettuali, previa autorizzazione scritta da parte della Comunità Montana.

Le parti dovranno reciprocamente citarsi in tutto il materiale promozionale riferito alle attività previste dalla presente convenzione.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso di sostanziale mutamento, in corso di esecuzione, delle condizioni di fatto sussistenti al momento di sottoscrizione del presente documento, tali da comportare criticità nella prosecuzione del rapporto in relazione agli obblighi assunti da ognuna, si impegnano a rinegoziare gli obblighi a carico di ciascuno, che verranno approvati in base alle previste procedure amministrative.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

ART. 8 - Rimborso spese

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello provvede al rimborso delle spese sostenute dal Servizio Glaciologico lombardo ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.lgs. 117/2017 nell'importo complessivo massimo di 4.800,00.

Le spese rimborsabili sono le seguenti:

- spese vive documentate sostenute dai volontari (es. carburante secondo il Tariffario A.C.I. limite fiscale, trasporto mezzi pubblici, vitto, alloggio, noleggio di eventuali attrezzature e strumentazioni tecniche e informatiche attribuibili al progetto etc.)
- oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari

- spese ed oneri per la gestione e le attività legate alla sicurezza inerenti al progetto
- spese per acquisto di attrezzature, strumentazioni tecniche etc. solo se strettamente necessarie allo svolgimento delle attività progettuali in corso e preventivamente concordate tra le parti per le vie scritte
- spese come costi indiretti imputabili direttamente alle attività progettuali in corso (es. cancelleria, spese varie di segreteria, etc.)
- spese per la realizzazione di materiale informativo e divulgativo (audio, video, fotografico, cartaceo, ecc.). sostenute dall'Associazione in riferimento alle attività progettuali in corso (con giustificativi ad essa direttamente intestati).

Le Parti si danno atto che i rimborsi pattuiti sono fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 4 - DPR 633/72.

Il rendiconto dovrà essere corredato da apposita dichiarazione del Servizio Glaciologico lombardo attestante che le predette somme non sono state rendicontate all'interno di altri finanziamenti regionali, nazionali, europei, di altri comuni, enti pubblici e soggetti privati.

L'erogazione del rimborso avverrà con cadenza semestrale, successivamente alla presentazione di idonea documentazione indirizzata al Comunità Montana di Valle Camonica Piazza Tassara 3 e trasmessa via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it

In alternativa, la rendicontazione potrà essere consegnata in formato cartaceo presso il Protocollo della Comunità Montana, Piazza Tassara 3 (orari di apertura dell'Ufficio Protocollo dal lunedì al giovedì 8-12 14-17, venerdì 8-12).

La rendicontazione, da effettuarsi sulla scheda allegata (Allegato A), dovrà contenere l'elenco dettagliato delle spese sostenute con la relativa documentazione probatoria (ricevute, scontrini fiscali "parlanti", fatture, ecc.) ed una relazione semestrale e finale con indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta.

Le spese che il Servizio Glaciologico lombardo può rendicontare, devono risultare pertinenti e coerenti con le azioni esplicitamente previste e riguardare costi sostenuti per azioni rientranti nel periodo di svolgimento del progetto.

La liquidazione avverrà secondo i termini di legge.

In particolare le relazioni semestrali e finale sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività, a firma del legale rappresentante, dovranno descriverne i tempi e la durata effettiva, il calendario delle attività informative e divulgative, il raggiungimento degli obiettivi, e quant'altro utile per la valutazione degli esiti accompagnata da copia della documentazione probatoria della sua realizzazione.

La liquidazione avverrà con accredito bancario indicato dal Servizio Glaciologico lombardo successivamente alla verifica di tutti gli adempimenti di legge previsti.

La predetta rendicontazione delle spese sostenute deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del Servizio Glaciologico lombardo e presentata al Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale della Comunità Montana di Valle Camonica al termine delle attività. L'intera documentazione contabile inerente alle attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dal Servizio Glaciologico Lombardo e messa a disposizione della Comunità Montana per eventuali ulteriori verifiche.

ART. 9 – Risoluzione e sospensione del rapporto per causa di forza maggiore

Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di mancato adempimento degli obblighi, previsti a carico del Servizio Glaciologico Lombardo, la Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello si riserva il diritto di recedere dalla convenzione nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia, senza alcun onere a carico dell'Ente stesso.

La Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello può inoltre risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte del Servizio Glaciologico Lombardo degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

In caso del verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili rientranti nella causa di forza maggiore, la Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello si riserva la sospensione del rapporto (delle attività oggetto della presente convenzione), di cui darà sollecita comunicazione al Servizio Glaciologico Lombardo.

ART. 10 - Registrazione della convenzione

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017, la convenzione è esente rispettivamente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo.

ART. 11 – Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali

La Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell'Adamello, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, comunica che i dati personali conferiti relativamente al presente avviso saranno trattati sia in formato cartaceo sia elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è la Comunità Montana, con sede in Breno (BS), in persona del rappresentante legale pro - tempore.

Per i dati conferiti il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale della Comunità Montana di Valle Camonica.

Qualora nell'esercizio delle attività, il Servizio Glaciologico Lombardo dovesse provvedere al trattamento di dati personali, la stessa si dovrà attenere alle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. In tal caso il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente del Servizio Glaciologico Lombardo.

ART. 12 - Foro competente

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza della presente convenzione, si intende competente il foro di Brescia.

Letto, approvato e sottoscritto in data 26/02/2026.

PER IL SERVIZIO GLACIOLOGICO LOMBARDO
IL PRESIDENTE

GIOVANNI PRANDI

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:

Prandi Giovanni Giuseppe

Firmato il 26/02/2026 10:21

Seriale Certificato: 4472458

Valido dal 29/04/2025 al 29/04/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

GUIDO PIETRO CALVI

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:

GUIDO PIETRO CALVI

Data: 26/02/2026 14:34:08